

## Caso Ruby, ci si può dimettere contro un'ingiustizia

***Corruzione. Le dimissioni del giudice Tranfa dopo la sentenza d'appello sul «caso Ruby» sono lecite. Sbaglia la magistratura a stracciarsi le vesti in modo corporativo. Piuttosto, si consenta ai magistrati di presentare la propria sentenza «di minoranza» come accade nei giudizi di altri paesi***

**L'assoluzione in appello di Silvio Berlusconi sconi dai reati di concussione e prostituzione minore rile nel cosiddetto caso Ruby con l'invito a far discutere.**

**Dapprima la motivazione della sentenza: «È stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che durante alcune serate organizzate in compagnia delle più disoneste ragazze che erano solite frequentare Arcore e trarne utilità economica, attività di prostituzione fu effettivamente svolta e con modalità significativamente ricorrenti. [...] Si trattava di un sistema in cui l'aspetto fisico, la disponibilità delle donne a esibire i propri attributi femminili, inscenare esibizioni seduttive e erotizzanti provocabano e consentivano eventuali tocchi e contatti erano creativamente apprezzate».**

**E anche la diciassettenne El Mahroug Karima detta Ruby era parte integrante del sistema, come confermato dal brusco innalzamento del tenore di vita della ragazza in contemporanea con le visite ad Arcore. A ciò vanno ricollegate le telefonate effettuate in questura per ottenere l'immediato (e illegittimo) rilascio di Ruby, in quanto «con la fuoriuscita della giovane dall'area di controllo delle autorità minori l'allora presidente del Consiglio vedeva diminuire il rischio che la stessa rivelesasse i retroscena con i propositi della loro frequentazione».**

**E tuttavia via l'imputato eccellente deve essere assolto: perché manca la prova che, all'epoca della frequentazione, egli fosse consapevole della minore età della sua giovane favorita e perché le presunzioni da lui esercitate, seppure indebitate, «non esprimono né implicano tra di loro alcun contenuto minatorio».**

La lettura della motivazione conferma le perplessità espresse all'atto della pronuncia del dispositivo. I giudici di fatto sono certo opinabili ma sostengono che qualcuno (nella specie il presidente del Consiglio) chieda il rilascio di una ragazza trattata in questura perché minorenni ignorante (e avventore ignorante nei precedenti mesi di intima frequentazione) la minore età è cosa a dir poco ardua.

E lo stesso vale per le considerazioni in diritto, essendo davvero serio il lato sostengono che la richiesta dell'ex cavaliere, fatta anche con una telefonata notturna a casa del responsabile della Questura, di liberare (illegittimamente e contro l'indicazione del magistrato minore) l'avvenente Ruby vada interpretata come un semplice (seppur fastidioso) suggerimento inordinato a condizionare il funzionario. È come dire che la costruzione, elemento costitutivo del delitto di concussione, esiste solo in caso di minaccia esplicita (magari con armi): cioè mai, perché non sono certo queste le intenzioni usate dai pubblici ufficiali.

Sembra, a questo punto, che il discorso fosse chiuso, salvo le valutazioni dei giudici e dell'opinione pubblica, in attesa del giudizio della Cassazione.

E invece no.

Subito dopo avere sotto scritto la motivazione, il 16 ottobre, il presidente del collegio giudicante ha comunicato al Consiglio superiore la decisione di lasciare, con effetto immediato, la magistratura. Una decisione all'evidenza dirompente, presentata dai media in modo univoco: «Con un gesto senza precedenti nella storia giudiziaria italiana, Enrico Tranfa, il presidente del collegio della Corte d'appello di Milano nel processo Ruby, ieri si è dimesso di colpo dalla magistratura con una scelta che svela così il suo radiocale dissenso dalla decisione, maturata nella terna del suo collegio, di assolvere l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi».

Sono passati due giorni ed è intervenuto, con una nota formale, il presidente della Corte di appello di Milano per stigmatizzare il

**comportamento di Tranfa osservando che «le sue dimissioni non appaiono coerenti con le regole ordinarie men tali e deontologiche che se dettate dal motivo di segnare il personale dissenso rispetto alla sentenza assolutoria di appello nel procedimento a carico di Silvio Berlusconi».**

**Di male in peggio, vien da dire. Non conosco i giudici coinvolti nella decisione e nulla so delle ragioni (evidentemente gravi, almeno da un punto di vista soggettivo) che hanno indotto il presidente del collegio a una decisione drastica come le dimissioni.**

**Ma ci sono problemi di principio che travalicano le vicende personali. In particolare, la pretesa, sottostante alla nota del presidente della Corte milanese, di escludere finché il diritto ad andare bene di chi vuol prendere le distanze da decisioni per lui inaccettabili rivela una concezione burocratica della magistratura che ci riporta indietro di decenni. Io non so – lo ripeto – se sia stata questa la ragione della scelta di Tranfa ma se lo è stata, tanto di capello! L'assunzione di responsabilità personali, infatti, non piace alle corporazioni ma è un fattore di trasparenza. E non c'entra nulla la violazione del segreto della camera di consiglio che ne è, caso mai, un effetto indiretto!**

**Piuttosto, anzi che stracciarsi le vesti, sarebbe il caso di aprire finalmente un confronto sull'introduzione, anche nel nostro Paese, della facoltà, per il giudice rimasto in minoranza, di depositare la propria motivazione dissensuante (così collegando l'autorevolezza delle decisioni alla solidità degli argomenti con traposti e non al peso di una unanimità solo apparente).**

**Livio Pepino, Il Manifesto, 20-X-2014**